

**TRIBUNALE di LECCO**  
**CONVENZIONE**

**Tra**

**Il Ministero della Giustizia** nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Ersilio Secchi

e

**Ass.Vol. di P.S. CROCE SAN NICOLO' LECCO** con Sede Fiscale in Lecco (LC) via Crollanza,12 e Sede Operativa in Lecco (LC) Corso Carlo Alberto,116

**per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001**

**Premesso**

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che *l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta* sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere *svolto* il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

## **ciò premesso**

tra

il **Ministro della Giustizia**

che interviene al presente atto nella persona del dott. Ersilio Secchi, nato a Milano il 5.7.1953, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

Ass. Vol. di P.S. CROCE SAN NICOLO' LECCO con sede legale a Lecco in località via Crollalanza, 12 codice fiscale 92008200138 che interviene al presente atto nella persona di Livoni Maria Pia nata a Bosisio Parini il 07-05-1960, legale rappresentante di cui in premessa,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

### **Art. 1- Attività da svolgere**

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 4 unità contemporaneamente.

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività di trasporto e accompagnamento di ammalati e traumatizzati

L'Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche della persona stessa, dal monte ore e dal periodo dell'anno.

### **Art. 2 - Modalità di svolgimento e verifiche**

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

### **Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- il Responsabile ai quali verranno assegnate le persone condannate sarà il Sig. Costadoni Donato cell 3389052471 ed email crocesannicololecco@libero.it

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### **Art. 4 . Modalità del trattamento**

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì

che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali**

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto**

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.


#### **Art. 8 - Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione avrà la durata di **anni tre** a decorrere dalla data di stipulazione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

**Lecco, 12 gennaio 2016**

**Ministero della Giustizia**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Ersilio Secchi



**Associazione**

*Lorenzo M... Pi*  
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE  
**CROCE SAN NICOLÒ' - LECCO**